

D.A. n. 439/Gab.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 930 dell'01 aprile 2009 dell'Assessorato Regionale Attività Produttive, pubblicato nella *G.U.R.S.* n. 19 del 19 aprile 2009, con il quale sono state emanate le *"Direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione"*;

VISTI i DD.AA. n. 197/Gab. del 3 settembre 2013 e n. 230/Gab. dell'Assessorato Regionale Attività Produttive, pubblicati rispettivamente nella *G.U.R.S.* n. 45 del 4 ottobre 2013 e n. 51 del 15 novembre 2013, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009;

VISTO il D.D.G. n. 2763/8 del 22 dicembre 2013, pubblicato sul portale del sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive – sezione commercio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione di cui all'art. 3 del D.A. n. 930/2009, e all'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

VISTI, in particolare, i commi 9 e 10 dell'art. 24 del succitato D.A. n. 930 che subordinano l'esecutività del corso alla presentazione dell'elenco nominativo degli allievi iscritti al corso, alla presentazione del calendario di svolgimento delle lezioni e alla consequenziale *"comunicazione scritta dell'Assessorato"*, che autorizza, di fatto, lo svolgimento del corso;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 1, del succitato D.A. n. 230 che prevede la stipula di apposite convenzioni con gli enti formativi con validità massima di cinque anni, e comunque con validità non oltre il 31 dicembre 2019;

VISTO il Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale sono state emanate *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"*;

CONSIDERATO, in ossequio ai principi di cui al citato D.L. n. 5/2012, di potere introdurre ulteriori semplificazioni, sia in ordine alla procedura relativa all'esecutività dei corsi, prevedendo l'introduzione della *"comunicazione di inizio corso"* in sostituzione all'autorizzazione di *"esecutività del corso"*, sia in ordine all'estensione della validità delle convenzioni fino al 31 dicembre 2019,

stipulate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.A. n. 230/Gab. del 25 ottobre 2013;

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere in merito:

## **D E C R E T A**

### Art. 1

1. Il comma 10 dell' art. 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive n. 930 dell'1/04/2009 è così sostituito:

"10. L'ente formativo, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 9, trasmette esclusivamente tramite PEC la "**comunicazione di inizio corso**" secondo il format allegato al presente decreto."

2. All'articolo 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive n. 930 dell'1/04/2009 è aggiunto il seguente comma:

"10 bis. Lo svolgimento del corso potrà avere inizio a partire dal quinto giorno successivo alla data di invio della "*comunicazione di inizio corso*" tramite la casella PEC."

3. All'articolo 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive n. 930 dell'1/04/2009 è aggiunto il seguente comma:

"10 ter. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 9, 10 e 10 bis, la comunicazione di inizio corso non sarà ritenuta valida, e pertanto, non sarà attivata la nomina della commissione esaminatrice del corso."

### Art. 2

1. A far data dalla data di pubblicazione nella *G.U.R.S.* del presente decreto tutte le istanze inerenti la richiesta di convenzione e di riconoscimento dei corsi, nonché tutte le altre comunicazioni inerenti lo svolgimento degli stessi corsi dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la casella PEC [commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it).

2. Non saranno considerati acquisiti atti e documenti prevenuti in difformità a quanto previsto al comma precedente.

### Art. 3

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la validità delle convenzioni già stipulate, nonché quelle da stipulare in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.A. n. 230/Gab. del 25 ottobre 2013, è estesa al 31 dicembre 2019.

Art.4

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e sul portale del sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive – sezione commercio.

Palermo, lì 1 aprile 2014

F.to  
L'ASSESSORE  
(*D.ssa Linda Vancheri*)